

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  
IN OPERA DI UN SISTEMA DI GESTIONE VIDEO COMPOSTO DA  
VIDEOWALL E POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI OPERATORI DELLA  
CENTRALE DELLA MOBILITÀ. CIG: 8571784BEB – CUP:  
J88D2000025004**

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società in house, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, di seguito brevemente indicata come RSM, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA 10735431008, per la quale interviene l’ing. Stefano Brinchi, nato a Acquapendente (VT), in qualità di Presidente, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra,

e

dall’altra parte la società....., con sede in ....., Via....., Codice Fiscale ..... Partita IVA n. ...., risultata aggiudicataria della gara per la fornitura del sistema di gestione e visualizzazione immagini della Centrale della Mobilità - Videowall (sistemi centrali Hw e Sw e delle soluzioni polifunzionali per le relative postazioni di lavoro e sala controllo) di cui al Bando di gara n. 10/2020, come da Provvedimento dell’AD n. .... del ....., di seguito brevemente indicata come Appaltatore, per la quale interviene il dott. ...., nato a ....., il ....., in qualità di ....., domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra, si conviene e stipula quanto segue.

## Premesse

- a) in esecuzione del Provvedimento dell'AD n. 46 del 22/12/2020, RSM, con Bando di gara n. 10/2020 ha indetto una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, del D.L. n. 76/2020 - convertito con Legge n. 120/2020 - 58, 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e.ii. per l'affidamento della fornitura in opera in epigrafe;
- b) l'aggiudicatario, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività stesse e sulla formulazione del prezzo;
- c) l'aggiudicazione, disposta con Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. ... del .././20.. è efficace attesa la verifica, tramite sistema AVCPASS, del possesso dei requisiti dichiarato dalla società ..... in sede di gara;
- d) conseguentemente, le parti con presente atto procedono, a norma dell'art. 32 del Codice, alla stipulazione del contratto di appalto;
- e) il Responsabile del procedimento – fase di esecuzione è l'ing. Luca Avarello (di seguito brevemente RPE).

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.

### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

RSM affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna la fornitura del sistema di gestione e visualizzazione immagini della Centrale della Mobilità - Videowall (sistemi centrali Hw e Sw e delle soluzioni polifunzionali per le relative postazioni di lavoro e sala controllo), come disciplinato nel presente atto e alle condizioni e prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale e relativi allegati (Allegato Tecnico e DUVRI) ed espressamente accettate dall'Appaltatore con l'offerta del ....., presentata in sede di gara.

**2.1** L'appalto riguarda la fornitura in opera di un sistema di gestione video composto da: videowall e postazioni di lavoro per gli operatori della Centrale della Mobilità come di seguito riportato:

- n. 1 controller video per la gestione delle sorgenti e delle uscite video
- n. 1 videowall con configurazione a matrice 3x3 presso la Centrale della Mobilità
- n. 6 postazioni polifunzionali complete per gli operatori
- n. 1 videowall con configurazione a matrice 2x2 presso la sala operativa
- n. 1 postazione di collaboration

Le caratteristiche tecniche minime sono riportate nell'allegato tecnico al Capitolato Speciale.

Per il dettaglio completo delle prestazioni oggetto della fornitura e delle relative caratteristiche funzionali si rinvia agli artt. 3 e 4 del Capitolato Speciale, cui si rinvia.

### **ART. 3 – MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA**

**3.1.** L'Appaltatore dovrà individuare e comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un Project Manager (PM) che sarà l'unico referente per la SA in ordine alla definizione dell'intera fornitura, alla logistica, al rispetto dei tempi di installazione e messa in funzione e per la definizione di eventuali problematiche e/o contestazioni inerenti alla fornitura.

**3.2.** Entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà presentare il progetto di cui al punto 5.2. del Capitolato Speciale.

**3.3.** L'Appaltatore dovrà eseguire la fornitura in opera nei tempi indicati al successivo paragrafo 7. La consegna degli apparati dovrà avvenire presso la sede RSM sita in a Roma, in Piazzale degli Archivi 40, i materiali di risulta d'imballo come pure il videowall e gli arredi esistenti dovranno essere prelevati e smaltiti a norma di legge a cura del fornitore.

Del materiale consegnato si procederà a verifica di conformità secondo quanto disciplinato dall'art. 6 del Capitolato Speciale, che qui si intende trascritto.

**3.4.** L'Appaltatore dovrà inoltre erogare un servizio di training on the job di almeno 5 giornate in presenza, rivolto al personale tecnico dell'Amministrazione e agli operatori della Centrale della Mobilità, con lo scopo di fornire una adeguata conoscenza delle nuove tecnologie offerte, tale da consentire la gestione e l'utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software previsti nell'ambito della fornitura.

Per il dettaglio specifico di ogni previsto adempimento, si rinvia all'art. 5 del Capitolato Speciale.

#### **ART. 4 - GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA**

Le attrezzature fornite sono corredate da una garanzia della durata pari a .....mesi, come indicato nell'Offerta tecnica presentata in sede di gara. Il servizio di garanzia ed assistenza tecnica decorrerà dalla data di verbale di verifica di conformità

Il servizio di assistenza tecnica correttiva degli apparati consiste nel ripristino delle complete funzionalità, nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione e nell'esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento degli apparati di proprietà della SA, entro gli SLA indicati all'art. 7 del Capitolato Speciale ed eventualmente migliorati in sede di offerta tecnica.

#### **ART. 5 - IMPORTO E DELL'APPALTO**

L'importo oggetto del presente contratto ammonta complessivamente ad € ...../... (euro ...../...), oltre IVA, così articolato:

- Importo fornitura in opera € \_\_\_\_\_ al netto del ribasso del \_\_\_% quotato dall'appaltatore ed applicato sull'importo a base d'asta fissato in € 240.081,48;
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da DUVRI in atti: € 2.833,50.

#### **ART. 7 – TEMPI DI CONSEGNA E DURATA DELL'APPALTO**

L'Appaltatore dovrà procedere alla consegna e installazione del materiale oggetto di fornitura entro ..... gg solari dalla data di stipula del contratto come indicato in sede di gara.

Dalla data di verbale di conformità decorrerà il periodo di garanzia ed assistenza tecnica di cui al precedente paragrafo 4 per una durata di \_\_\_ anni;

## **ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

8.1. L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato da terzi ed assume nei confronti della Stazione Appaltante la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e degli atti in esso richiamati, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

8.2. Si rinvia al Capitolato Speciale per quanto riguarda gli strumenti operativi e la metodologia da impiegare nell'esecuzione.

8.3. Tutela dei lavoratori

In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

## **ART. 9 - SICUREZZA DEL LAVORO. DUVRI**

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni da eseguire, è tenuto al rispetto delle cautele necessarie alla luce di quanto disposto dal DUVRI allegato alla documentazione di gara.

## **ART. 10 - CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'**

L'importo contrattuale sarà corrisposto in misura proporzionale al numero di periodi di garanzia ed assistenza tecnica offerti in sede di gara e cioè pari a .....

In particolare si provvederà ad emettere i pagamenti come di seguito descritto:

- successivamente alla verifica di conformità, l'Impresa sarà autorizzata ad emettere fattura relativamente alla quota del 75% dell'importo contrattuale;
- il rimanente 25% dell'importo contrattuale sarà suddiviso in "n" quote uguali pari agli anni del periodo di garanzia e assistenza tecnica offerti in sede di gara. Pertanto ogni anno l'impresa sarà autorizzata ad emettere fattura relativamente alla quota annuale, ossia pari al 25% diviso il n. anni di garanzia e assistenza tecnica offerti.

RSM effettuerà i pagamenti, mediante bonifico, presso la Banca .....  
 Ag. .. di ..... codice IBAN: ....., sul quale è  
 abilitato ad operare il Sig. ...., nato a ..... (..) il ..../../....., C.F.:  
 ....., a \_\_ giorni fine mese data fattura.

#### 10.1 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RSM ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

10.2. L'Appaltatore dà atto che, come espressamente previsto nel disciplinare d'incarico sottoscritto tra Roma Capitale - Dipartimento Mobilità e Trasporti - e RSM, quest'ultima effettuerà tutti i pagamenti all'Appaltatore previo ricevimento delle relative somme da parte di Roma Capitale. Pertanto, RSM non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti ad essa non imputabili.

#### **ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA**

L'Appaltatore ha prestato regolare cauzione definitiva a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante garanzia fideiussoria n. ....rilasciata da.....Ag. ...n. .... in data ....., per un importo di € ..... (euro...../..), calcolato ai sensi dell'art.103 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **ART. 12 - PENALITA'**

RSM applicherà una penale pari allo 0,25% del relativo importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nel completamento delle attività rispetto a quelli indicati in sede di offerta.

RSM applicherà una penale pari allo 0,25% del relativo importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ogni qual volta non siano rispettati i tempi di intervento o ripristino in caso di guasto.

Le penali saranno comminate previa contestazione scritta dell'inadempimento e inviata a mezzo PEC, da parte di RSM. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Appaltatore abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate. Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi, saranno trattenuti dalle somme dovute al Fornitore per fatture non ancora pagate in relazione a qualunque credito maturato o maturando da parte di RSM o, in mancanza, mediante incameramento parziale o totale della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del C.d.C..

E' fatta salva la facoltà di RSM di risolvere il contratto qualora l'ammontare delle penalità raggiunga il 10% dell'importo contrattuale.

#### **ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**



In caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'appalto, tale da compromettere la buona riuscita delle attività, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnandogli il termine per la presentazione di controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 Codice Civile, le fattispecie di seguito previste:

- venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più requisiti previsti all'art. 80 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazioni previsti per l'esecuzione dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori dei casi previsti nell'art. 106 del Codice
- violazione della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 16;
- violazione del codice di "Corporate Governance" di cui al successivo art. 17;
- subappalto non autorizzato ovvero revoca dell'autorizzazione, a seguito di informativa interdittiva del Prefetto;
- informativa interdittiva del Prefetto relativa all'Appaltatore.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento da parte di RSM del deposito cauzionale prestato dall'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il corrispettivo per le prestazioni effettuate regolarmente.

#### **ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Il presente contratto non può essere ceduto dall'Appaltatore, pena la nullità dell'atto.

La cessione è ammessa solo quale effetto indiretto delle operazioni di riorganizzazione – fusione, trasformazione, scissione, ecc. – nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice e secondo le indicazioni di cui al Bando di gara. In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile dei lavori eseguiti dal subappaltatore, che resterà in ogni caso coobbligato in solido con l'Appaltatore stesso. Nei confronti del subappaltatore valgono gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 8.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 10.

#### **ART. 14 - CESSIONE DEL CREDITO**

L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, purché stipulata con banche o intermediari finanziari che svolgano attività di acquisto di crediti d'impresa, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato a RSM, è efficace solo se non rifiutata da RSM, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Codice.

#### **ART. 15 - RECESSO**

RSM ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto

da formale comunicazione all'appaltatore da farsi con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali RSM prenderà in consegna le attività ed effettuerà il collaudo definitivo.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 109 del Codice.

#### **ART. 16 - RISERVATEZZA**

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto.

19.1 In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 17 - GOVERNANCE E PATTO D'INTEGRITA'**

L'Appaltatore dà atto di essere a conoscenza dell'adozione da parte di RSM dei seguenti documenti, pubblicati nel sito societario: Modello organizzativo generale ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.; Piano di Prevenzione della Corruzione; Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e si impegna a rispettare, in proprio e per conto del proprio personale, l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto.

L'Appaltatore dà altresì atto che il Patto di Integrità di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 - allegato n. 6) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020, costituisce parte integrante del contratto.

20.1 Mediante la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti.

20.2 In caso di violazione, RSM procederà alla risoluzione del presente contratto.

#### **ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Nell'esecuzione del presente contratto, ciascuna parte può accedere a, trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò (i) trattare tali dati personali in accordo al regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; e (ii) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del presente accordo la propria informativa sul trattamento dei dati personali.

L'appaltatore dà atto di essere a conoscenza dell'informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale della RSM.

#### **ART. 19 - ALTRE CONDIZIONI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nel Bando di gara n. ../..., nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale e negli atti ad esso allegati,

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente all'offerta dell'Appaltatore.

**ART. 20 - SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE**

Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

**ART. 21 - SPESE DI STIPULAZIONE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto.

**ART. 22 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione del contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto ....., in qualità di ....., C.F. .... e Partita IVA n. ...., dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.